CONTRIBUTO ASSOLTO

N. 988/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00864/2015 REG.RIC.

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA
IL FUNZIONARIO
€ 8,28

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 864 del 2015, proposto da:

[illegible] S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ausiello, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Massimo Caiano, in Napoli alla via Marino Turchi n. 16;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l'Avvocatura municipale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della nota PROT. N. 29225/2014, PG/2014/942077 del 28.11.2014, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia, notificata a mezzo pec in data 15.12.2014, avente ad oggetto: "Il non luogo a provvedere per mancanza dei requisiti previsti dal co. 4 dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004" in merito ad un accertamento di conformità per complesso industriale dismesso con costruzione di un'unità immobiliare in Corso n. 655; b) ove e per quanto occorrer possa della nota N. 992305 del 15.12.2014 del Comune di Napoli, con la quale veniva trasmessa la nota gravata sub a); nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. Art. e Etno. Napoli e Prov.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, all'udienza dell'11.03.2015, con ordinanza n. 528/2015, l'istanza cautelare è stata accolta con la seguente motivazione:

Rilevato che, ad un sommario esame, l'istanza cautelare appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che – come precisato dal Consiglio di Stato – "L'art. 167, comma 4, del d.lg. n. 42 del 2004 non consente di sanare le opere edilizie che abbiano comportato l'aumento di volumi (anche tecnici), ma, proprio perché intende valorizzare e salvaguardare le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, consente alla Soprintendenza di esaminare favorevolmente l'istanza di sanatoria (ovviamente, ferme restando tutte le altre valutazioni di sua competenza), quando l'istanza preveda la demolizione di volumi, del tutto legittimamente realizzati, per 'compensare' il mantenimento di altri, realizzati senza titolo. In altri

termini, purché si mantenga il rispetto dei limiti legittimamente assentibili in tema delle superfici e dei volumi, ben può la Soprintendenza ritenere accoglibile l'istanza di sanatoria, quando la demolizione di volumi legittimamente assentiti consenta di ritenere che, nel suo complesso, la volumetria legittimamente assentibile non sia inferiore a quella da porre a base del provvedimento di sanatoria" (CdS, sez. VI, n. 1671/2013);

che, in data 22.04.2015, attesa l'inerzia della Soprintendenza, la parte ricorrente depositava istanza di esecuzione della predetta ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 59 c.p.a., premettendo di aver diffidato l'Amministrazione ad adempiere in data 27.03.2015;

che occorre ribadire l'obbligo della Soprintendenza di eseguire l'ordinanza cautelare, fissando all'uopo il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, e precisando che – come già chiarito nell'ordinanza n. 528/2015 – la Soprintendenza è tenuta a valutare la compatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica del manufatto così come risultante dalla "compensazione" tra volumi rimossi e quelli realizzati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)

Accoglie l'istanza ex art. 59 c.p.a., e per l'effetto fissa alla Soprintendenza il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'esecuzione

dell'ordinanza cautelare n. 528/2015.

Condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500 (cinquecento).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

L'ESTENSORE Guglielmo Passarelli di Napoli

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14 MAG. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)